



Procedura di gara aperta telematica di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento di contratto pubblico di servizio di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, e art. 108 del D.Lgs 36/2023 di DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori per la realizzazione di un Nuovo Hospice Pediatrico – Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche – Edificio di proprietà aziendale di via Falloppio 17 in Padova. CUP n. I95F24000540003 - CIG n. BB03B1565F	
QUESITO n. 16 del 21/04/2026	Risposta
Si richiede se il professionista designato per il ruolo di Coordinatore della Sicurezza possa svolgere anche il ruolo di Direttore Operativo Strutture.	No, non è previsto, come riportato a pag. 17 del § 6.1 del Disciplinare di gara.
QUESITO n. 17 del 22/04/2026	Risposta
Con riferimento ai Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2 del Disciplinare, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per le categorie EDILIZIA, STRUTTURE e IMPIANTI, sia consentito utilizzare servizi appartenenti a categorie diverse, purché caratterizzate da un grado di complessità pari o superiore.	No, non è previsto. Il requisito di cui al § 6.2 del Disciplinare di gara deve essere dimostrato con riferimento alle specifiche categorie e ID indicate (E.10, E.22, S.03, IA.01, IA.02, IA.03), in coerenza con la classificazione delle prestazioni poste a base di gara. Non è pertanto consentito utilizzare, ai fini della qualificazione, servizi afferenti a categorie diverse, ancorché caratterizzate da un grado di complessità pari o superiore. Ciò trova conferma nell'art. 8 del DM 17 giugno 2016, ai sensi del quale la fungibilità per grado di complessità opera esclusivamente all'interno della medesima categoria d'opera, senza alcuna estensione a categorie diverse.
QUESITO n. 18 del 23/04/2026	Risposta
Con riferimento alla modello ALL A03 - Modello AUTODICHIARAZIONE REQUISITI si chiede quanto segue: 1. il modello richiede "un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 6.2, lett. c del Disciplinare di gara, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1 volta l'importo a base di gara per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e quindi non inferiore ad € 640.268,62 (IVA esclusa)"; si chiede cortesemente di chiarire se il fatturato richiesto debba riferirsi esclusivamente ai servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), o possa essere interpretato come fatturato globale come specificato nel disciplinare di gara a pag.17. Si chiede, inoltre, conferma che tale requisito debba essere soddisfatto dall'intero RTP nel suo complesso e non da ciascun singolo componente. 2. In alternativa alla comprova del requisito citato al punto 1 viene richiesta una "copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare, e quindi pari ad € 694.809,14": si chiede cortesemente di chiarire se la dizione "per un massimale" sia da ritenersi un refuso e se la polizza assicurativa debba essere almeno pari a € 694.809,14. Si chiede, inoltre, conferma che tale requisito debba essere soddisfatto dall'intero RTP nel suo complesso e non da ciascun singolo componente.	Il requisito di cui alla lett. c al § 6.2 del Disciplinare di gara pag. 17, deve intendersi quale fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura. Si conferma. Come indicato a pag. 17 - § 6.2 del Disciplinare "Secondo quanto previsto dall'Allegato II.12, articolo 40, in alternativa, a comprova del requisito, il concorrente dovrà dimostrare il possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere, pertanto pari a € 694.809,14 fornendo copia conforme della polizza". Si conferma.

QUESITO n. 19 del 23/04/2026	Risposta
<p>Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al calcolo delle prestazioni e/o servizi integrativi determinati a vacanza, si chiede cortesemente di chiarire il criterio adottato per l'individuazione del costo orario del professionista pari a €50/h, che si presume riferito ai valori minimi del DM del 17/06/2016, non aggiornati, nonché di voler confermare se i relativi importi posti a base di gara siano assoggettati a ribasso.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire le modalità di determinazione del monte ore stimato per le singole prestazioni e se, nella relativa quantificazione, siano stati considerati tutti gli oneri connessi alle attività accessorie e strumentali, quali, a titolo esemplificativo, coordinamento interdisciplinare, interlocuzioni con Enti competenti, sopralluoghi durante l'esecuzione dei lavori (ad es. da parte del professionista Antincendio) e ogni ulteriore adempimento necessario all'espletamento delle prestazioni richieste.</p> <p>Si chiede pertanto di voler confermare la congruità delle stime economiche poste a base di gara oppure di valutare un eventuale aggiornamento delle stesse.</p>	<p>Il valore di € 50,00/h è stato assunto in coerenza con l'art. 41 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.13, che rinvia al sistema di determinazione dei corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016. Tale importo è ritenuto adeguato in quanto conforme ai parametri normativi di riferimento applicabili.</p> <p>Le prestazioni a vacanza, costituendo componente del corrispettivo complessivo posto a base di gara, seguono la ripartizione generale prevista dall'art. 16.1 del Disciplinare: la quota del 65% è fissa e non soggetta a ribasso, mentre il 35% è assoggettato a ribasso percentuale.</p> <p>Le «attività accessorie e strumentali» richiamate nel quesito sono riconducibili alle prestazioni ordinarie disciplinate dal Capitolato Tecnico Prestazionale (Allegato G) e risultano ricomprese nel corrispettivo determinato con il calcolo parametrico posto a base di gara.</p> <p>Il monte ore stimato per le sole prestazioni a vacanza è stato determinato sulla base di una puntuale stima tecnica, articolata per singola voce, come documentato nell'Allegato I – Calcolo compenso professionale.</p> <p>Si conferma la congruità delle stime economiche poste a base di gara.</p>
QUESITO n. 20 del 24/04/2026	Risposta
<p>Sulla base delle nuove disposizioni secondo il Codice, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, la mandataria possa partecipare con una quota di partecipazione inferiore ad una mandante, atteso l'impegno delle parti ad eseguire i servizi stabiliti.</p>	<p>In conformità all'art. 68 del D.lgs. 36/2023 e alle previsioni del § 6.3 del Disciplinare di gara, si conferma che non è richiesta una quota di partecipazione della mandataria superiore a quella di ciascuna mandante.</p>
QUESITO n. 21 del 24/04/2026	Risposta
<p>In relazione alla partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, il disciplinare di gara a pagina 19 specifica che, per i requisiti di capacità economico finanziaria e requisiti di capacità tecnica organizzativa, ciascun componente del raggruppamento abbia l'obbligo di "apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto". Si chiede confermare che tale obbligo non sussista per l'archeologo e il restauratore, che ai sensi del chiarimento n. 5 debbono far parte del raggruppamento ma che per propria natura non svolgono servizi di ingegneria e architettura.</p>	<p>Si conferma e si rinvia alla risposta al QUESITO n. 5 del 13/04/2026.</p>
QUESITO n. 22 del 28/04/2026	Risposta
<p>L'assistenza archeologica in corso d'opera costituisce attività integrante delle fasi operative di un'opera pubblica e, ai sensi dell'Allegato I.8, art. 1, comma 10 del d.lgs. 36/2023, richiede la redazione di uno specifico progetto di assistenza archeologica; il relativo capitolato speciale d'appalto dovrebbe pertanto recepire i possibili scenari operativi connessi agli esiti di questa operazione e quindi dovrebbe considerarla in tutto come attività esecutiva per la realizzazione dell'opera pubblica corredandola di cronoprogramma e CME.</p> <p>Nel disciplinare di gara è richiesto, all'interno del gruppo di lavoro, un Archeologo di I fascia ex D.M. 244/2019, figura che può assumere la direzione delle lavorazioni specialistiche di propria competenza ai sensi dell'Allegato II.14, art. 2, comma 2, lett. h.</p> <p>Nel capitolato prestazionale, tuttavia, l'assistenza archeologica è indicata tra le prestazioni accessorie in capo alla Direzione Lavori, per un impegno stimato pari a 160 ore.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire se tale indicazione sia da considerarsi un refuso, e se le 160 ore siano da intendersi come attività di supporto specialistico all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori, oppure se si</p>	<p>Il Disciplinare di gara, al punto 6.1, prevede la figura di un archeologo nel Gruppo di lavoro che dovrà svolgere le prestazioni accessorie di propria competenza previste all'art. 7.14 del Capitolato Tecnico Prestazionale.</p> <p>La figura dell'archeologo, nell'ambito dell'Ufficio di Direzione lavori, avrà il ruolo di gestione, coordinamento e assistenza continuativa durante tutte le opere di scavo e sbancamento secondo le prescrizioni della Soprintendenza competente.</p>

intenda effettivamente ricomprendere l'assistenza archeologica tra le prestazioni della Direzione Lavori. Si evidenzia infatti che le attività proprie della Direzione Lavori non risultano compatibili con le attività esecutive di assistenza archeologica, le quali, per loro natura, devono essere poste in capo all'appaltatore o a eventuali subappaltatori qualificati.	
QUESITO n. 23 del 28/04/2026	Risposta
Per il caricamento della busta amministrativa mi basta la sezione "Documentazione Amministrativa 1" da 100 MB nella quale riesco a caricare il mio file .zip contenente tutti i documenti richiesti dal bando. E' però obbligatorio inserire della documentazione anche nella "Documentazione Amministrativa 2" per procedere con il caricamento della busta tecnica. In questo caso, dunque, che cosa carico nella sezione "Documentazione Amministrativa 2"?	Nel caso rappresentato, ai fini del completamento del caricamento in piattaforma, è sufficiente inserire nella busta "Documentazione Amministrativa 2" un file in formato PDF recante la seguente dicitura: <i>"Tutta la documentazione amministrativa richiesta è stata caricata nella BUSTA TELEMATICA A – Documentazione amministrativa n. 1"</i> .
QUESITO n. 24 del 28/04/2026	Risposta
Si chiede cortesemente se il ruolo del direttore dei lavori/responsabile ufficio direzione lavori possa essere ricoperto anche da un ingegnere con comprovata esperienza anche dimostrata attraverso i servizi indicati nel criterio A.	Si rinvia alla risposta al QUESITO n. 9 del 14/04/2026.

Padova, 29/04/2026

Il Responsabile unico di progetto
Ing. Mirco Giusti